

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4264

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIMA, STELLA, FRANZO, BRUSASCA, CASTELLI, GHIO*Presentata il 19 luglio 1967*

Modifiche all'articolo 79 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo di sottoporre alla vostra attenta considerazione ed intesa ad abbassare a 18 anni il limite di età di uno dei due conducenti di autotreni, può essere validamente giustificata sotto molteplici punti di vista. Anzitutto la prescrizione del limite di 21 anni per la guida di qualunque autotreno pesante determina un minore afflusso di giovani verso la professione di autista. Infatti, la scelta di una attività professionale avviene molto tempo prima del compimento dell'età attualmente stabilita per gli autisti in conto terzi, e, pertanto, i giovani sono costretti a rivolgersi ad altre attività lavorative.

In conseguenza di ciò, si accentua ogni giorno di più, la carenza di mano d'opera e tale insufficienza finisce per determinare remore e strozzature al dinamismo di un settore tra i più vitali dell'economia nazionale.

Inoltre, il perfezionamento tecnico dei sistemi di guida dei veicoli, introdotto, sia dal nuovo codice della strada, sia favorito dal progresso tecnologico (servo meccanismi di frenatura e sterzata, impianti di frenatura sezionati e con elevato grado di sicurezza, unificazione dei sistemi di accoppiamento tra rimorchio e motrice) hanno contribuito notevolmente alla riduzione dello sforzo fisico necessario per la guida dei veicoli pesanti ed, in conseguenza, il disagio causato dalla lunga durata del viaggio, mentre hanno ridotto a pochissime e semplicissime operazioni la manovra di accoppiamento dei veicoli costituenti l'autotreno.

D'altra parte nella maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale, l'età di 18 anni è ritenuta idonea per la guida di qualunque veicolo.

Sono queste le sommarie considerazioni per le quali la proposta di legge si raccomanda alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 79, comma 2 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Per guidare autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti a termine dell'articolo 124, ovvero autocarri, autotreni, o autosnodati adibiti al trasporto di persone, o autobus, occorre aver compiuto gli anni 21 per almeno uno dei due conducenti, e non aver superato gli anni 60, fermo restando il limite minimo d'età prescritto dal comma precedente: lettera *d*) ».

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, munito di patente per autoveicoli della categoria D, guida autobus, avendo superato gli anni 60, ovvero, munito di patente per autoveicoli della categoria E, guida autoveicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti o autotreni o autosnodati adibiti a trasporto di persone, senza che almeno uno dei due conducenti abbia compiuto gli anni 21 o avendo superato gli anni 60, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000. La stessa pena si applica al conducente che, munito di patente per autoveicoli della categoria B o C, guida autocarri adibiti al trasporto di persone senza avere compiuto gli anni 21 o avendo superato gli anni 60 ».